



## Raffaele Coppola

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

### La Chiesa e la laicità \*

La coscienza del popolo, che non si opponga all'avanzamento della responsabilità individuale, è il lievito della democrazia e della laicità tanto nell'ottica statalistica quanto nella visione della Chiesa cattolica

**SOMMARIO: 1. Il metodo – 2. Il dualismo cristiano – 3. Le laicità – 4. La religione o coscienza del popolo – 5. La democrazia.**

#### 1 – Il metodo

Questa relazione dedicata ad Italo Mereu s'inserisce, non difformemente dalle altre, nell'ambito di un convegno di studio incentrato, come sappiamo, sul tema "La Chiesa in Italia: oggi". Due sono le indicazioni (implicite ed esplicite) provenienti dagli organizzatori, che è dato riassumere nel nome di Giuseppe Leziroli, a cui porgo i più vivi complimenti per la scelta dell'argomento, così attraente, proposto in una dimensione nuova ed articolata. Se non vado errato, ambedue le indicazioni, di cui dicevo, vanno nel senso di una delimitazione dell'oggetto degli interventi, svolti e da svolgere, secondo lo spazio geografico (l'Italia) ed il tempo storico (la situazione odierna).

Per converso tale intendimento trova ostacolo, da una parte, nell'universalità degli insegnamenti e della visione della Chiesa nelle materie prescelte (la politica, l'economia, il diritto, il sociale, la laicità, gli altri culti), per cui è possibile guardare alla realtà italiana solo filtrando regole e prospettive generali, che hanno rilievo pure fuori dell'orizzonte nazionale, ferme alcune differenze; dall'altra nell'assunto, che condivido, secondo cui il passato viene sempre in discussione tanto se operiamo secondo i parametri della c.d. storia vivente, così cara a

---

\* Relazione tenuta al Convegno su "La Chiesa in Italia: oggi", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche, dell'Università degli Studi di Ferrara (16-17 ottobre 2009), destinata alla pubblicazione negli Atti.



Piero Bellini<sup>1</sup>, quanto se ne scandagliamo le vicende ed il mistero con gli occhi del presente

Si tratta di un contesto in cui, come nella maggior parte dei casi, i documenti dei tempi trascorsi s'intrecciano con quelli concernenti fatti a noi vicini o meno lontani, che giungono ad essere più importanti, decisivi come vuole la tradizione della scuola francese degli annalisti, risalente a Marc Blòch e Lucien Febvre<sup>2</sup>. Mi riferisco ad un modo di pensare e di vedere le cose, a criteri d'interpretazione, che non rifiutano la complessità ed ho sovente tenuto presenti o rivisitato nei miei scritti e, più chiaramente, in una relazione svolta in Terrasanta nel dicembre 2008 per l'ISPROM – Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, nonché per l'Unità di ricerca "Giorgio La Pira", su *Il ruolo di Betlemme nella storia cristiana e nella posizione della Santa Sede*; in essa come in questa il mero susseguirsi delle vicende politiche e religiose (*histoire évènementielle*) conserva valore laterale rispetto allo spirito della vita ( e dunque del *mondo*), allo studio delle "strutture" religiose, statali, socio-culturali ed anche economiche, al valore immutabile, purtroppo contrastato della persona, ai fondamenti materiali (non solo formali) della civiltà umana<sup>3</sup>.

## 2 – Il dualismo cristiano

Veniamo ora direttamente al tema affidatomi in questo congresso, riguardante "La Chiesa e la laicità", come annunciato nel programma. Secondo gli alessandrini, la cultura è riflessa ma occorre, a me sembra, far sempre il tentativo di compiere un passo in avanti rispetto al patrimonio di pensiero che precede la nostra riflessione.

---

<sup>1</sup> Cfr., con riguardo al tema oggetto di analisi (ma da opposto angolo visuale, diffusamente), P. BELLINI, *La coscienza del Principe*, I-II, Giappichelli, Torino, 2000, *passim*.

<sup>2</sup> Cfr., segnatamente, la riedizione dell'opera incompleta di M. BLOCH, *Apologia della storia o mestiere di storico*, trad. it., Einaudi, Torino, 1998. Si tratta di uno studio significativo, dedicato all'amico e collega nominato nel testo, quasi un manifesto per una visione della storia più ariosa (in quanto non legata alla concezione del valore predominante delle testimonianze del passato), al quale l'autore stava ancora lavorando allorché fu ucciso da mano tedesca. In senso contrario cfr., recentemente, L. A. DA FONSECA, *In memoria di Marco Tangheroni (1946-2004)*, in *Historica – Rivista internazionale di storia*, 31 – 2009, p.115 ss.

<sup>3</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Il ruolo di Betlemme nella storia cristiana e nella posizione della Santa Sede*, in questa *Rivista*, gennaio 2009, p. 8.



La prima osservazione, che intendo produrre, richiama la diversità di fondo fra diritto ecclesiastico dello Stato e diritto pubblico ecclesiastico esterno, a partire proprio dal concetto di laicità dello Stato che, nella prospettiva canonistica, può essere inteso e sviluppato con riguardo alla "autonomia dell'ordine temporale rispetto a quello spirituale e viceversa"<sup>4</sup>.

Al contrario, secondo una bella definizione della Corte costituzionale italiana, nella prospettiva statualistica la laicità, che pure non implica indifferenza nei confronti della religione e non rigetta l'acquisizione della separazione degli ordini, può essere riguardata come "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale"<sup>5</sup>. È in questione una definizione molto citata, costituente il punto terminale di un lungo processo di maturazione sul piano filosofico-giuridico, elastica e ricca di contenuti estranei alla visione della Chiesa cattolica, che peraltro si pongono sul terreno della confluenza degli itinerari culturali, dei ricorrenti processi di osmosi, produttivi della circolarità e della civiltà del diritto.

Tralascio il contenuto promozionale, che, oltre a quello garantista, la Corte costituzionale offre della laicità in diverse sentenze allorché delinea ed approfondisce l'attitudine laica dello Stato comunità<sup>6</sup>. Torno ai caratteri generali del diritto pubblico ecclesiastico esterno, nell'angolazione del post-Concilio Vaticano II: salva l'evidenziata dissomiglianza di fondo con il diritto ecclesiastico dello Stato, credo che sia possibile rinvenire alcuni elementi d'identità, nel senso di coincidenza di talune categorie di fondo. Spero di non dire "eresie", ma certe posizioni della giuspubblicistica e della giurisprudenza secolari (penso, specialmente, alla relatività dell'applicazione dei concetti giuridici o comunque assunti nella sfera

---

<sup>4</sup> **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, III ed., AVE, 2007, p. 68.

<sup>5</sup> Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Il diritto ecclesiastico*, 1989, II, p. 298; nonché in *Dir. fam. pers.*, 1989, p. 462.

<sup>6</sup> Essa corrisponde, secondo quanto è stato successivamente precisato nella sentenza appena ricordata, «non a postulati ideologicizzati ed astratti di estraneità, ostilità e confessione dello Stato-persona o dei suoi guppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» (Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, cit., p. 300). La sentenza costituisce il punto di partenza del discorso, che la Corte con la medesima avvia in merito alla laicità, per il quale, a parte altri scritti più vicini nel tempo, cfr. **C. MIRABELLI**, *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni dir. pol. ecl.*, 2001, p. 331 ss.



del diritto)<sup>7</sup> possono, addirittura, trovare chiarimento da elaborazioni canonistiche e teologiche di pari peso dei nostri tempi, fondate sulla normativa codiciale, latina ed orientale, sugli insegnamenti conciliari, sulla dottrina sociale della Chiesa e sul vasto, qualificato magistero degli ultimi Pontefici, oltre che frutto di personali elaborazioni<sup>8</sup>.

In specie, fra le tante decisioni della Corte costituzionale una specifica menzione merita la sentenza n. 421/1993, dove il principio di laicità viene, in materia di riserva di giurisdizione ecclesiastica, espressamente ricollegato all'estraneità per lo Stato dell'elemento religioso<sup>9</sup>, cioè alla distinzione fra ordine spirituale e ordine temporale (art. 7, comma 1, Cost.), che si riconduce comunemente a Gelasio I (494 d.C.)<sup>10</sup> ed, ancor prima, alla distinzione fra le appartenenze di Dio e quelle proprie del potere terreno, così come formulata dalla famosa ed insuperata massima evangelica circa il tributo a Cesare (Matteo, 22, 21).

Su di essa si fonda una delle principali peculiarità della tradizione politico-giuridico occidentale, di cui è indubitabile la matrice cristiana, mentre conosciamo gli svolgimenti, non sempre conseguenti, riconducibili all'armatura di pensiero teologico-giuridico della Chiesa cattolica<sup>11</sup>. Tale tradizione, sostanzialmente dualista, si oppone alla concezione tendenzialmente monista, accolta dall'islam, che ebbe origine nell'antichità<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. **R. COPPOLA**, *Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato*, in *Diritto e religioni*, 2-2008, p. 245 ss.

<sup>8</sup> Cfr. **K. RAHNER**, *Dimensioni politiche del cristianesimo. Testi scelti e commentati da H. Vorgrimler*, trad. it, Città nuova, 1992, p. 66 ss.; **O. FUMAGALLI CARULLI**, "A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio" - *Laicità dello Stato e libertà della Chiesa*, Vita e pensiero, Milano, 2006, p. 3 ss., 143 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani della modernità*, Città nuova, 2008, pp. 13 ss., 127 ss., 192 ss.; **F. DE GREGORIO**, *La Chiesa cattolica e lo Stato italiano nella società multireligiosa e multi-etnica del terzo millennio. La strada percorsa e quella da percorrere*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 244 ss.

<sup>9</sup> Cfr. Corte cost., 1 dicembre 1993, n. 421, in *Foro.it*, 1994, I, c. 14 ss.

<sup>10</sup> Cfr. **GELASIO I**, *Ep. Famuli vestrae pietatis*, ad Anastasium I imp., a. 494, in **H. DENZINGER**, *Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, XXXVII ed., a cura di P. Hünermann, E. D. B., 1996, II ed., n. 347, pp. 190-193.

<sup>11</sup> Su religioni, diritto e Stato dal punto di vista storico, con particolare attenzione alla posizione della Chiesa cattolica, cfr. **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico – Tradizione europea e legislazione italiana*, II ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 8 ss.

<sup>12</sup> Cfr. **P. GISMONDI**, *Lezioni di diritto ecclesiastico – Stato e confessioni religiose*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1975, p. 28. Va tuttavia riconosciuto che in Occidente il confronto fra «le due spade», fra potere religioso e potere civile-politico è stato continuo, complesso e non raramente conflittuale, onde affermare, con i mezzi di volta in volta consentiti, la supremazia dell'uno sull'altro e viceversa (fra gli altri cfr. **G. LEZIROLI**, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (cenni storici)*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 1996, p. 15 ss.



Sono stati forse questi svolgimenti deteriori, che hanno oscurato il principio del dualismo di vincoli e funzioni, ad indurre uno dei massimi esperti dell'antica Roma, storico ed archeologo, a cercare di superare quello che sarebbe stato un pregiudizio: *Dio* e accanto a Lui *Cesare*, in quanto personificazione del potere terreno, innalzato sino al vertice indeclinabile della trascendenza; null'altro i due termini esprimerebbero se non un luogo comune, in base a cui l'Europa continuerebbe, senza ragione, ad essere debitrice al cristianesimo della separazione della politica dalla religione. In realtà, secondo l'autore, fu proprio con il trionfo del cristianesimo che le relazioni tra religione e potere avrebbero cessato di essere superficiali (pur senza confusione delle relative sfere di dominio), furono teorizzate e sistematizzate.

Dio e Cesare non avrebbero più agito ciascuno dalla propria parte, Dio avrebbe cominciato a pesare su Cesare, per cui bisognava che Cesare rendesse a Dio ciò che era di Dio<sup>13</sup>. Al contrario, proprio la creazione graduale di una "struttura" politico-religiosa forte, di stampo dualista, ha impedito che il cristianesimo esigesse dall'imperatore o dai re ciò che il paganesimo potrebbe aver richiesto al potere. La riconosciuta superficialità delle relazioni confina, infatti, con la confusione dei differenti poteri e relative sfere di dominio, proprie di alcune società ai loro primordi<sup>14</sup>.

### 3 – Le laicità

La seconda osservazione che si avanza, dopo questo breve *excursus* fra presente e passato, fra diritto ecclesiastico dello Stato e diritto pubblico ecclesiastico esterno, attiene al dato attualmente più probante, consistente in una sorta di "geopolitica della laicità", ponendosi da più parti in evidenza come nel mondo odierno essa sia intesa in varie maniere, anche contraddittorie fra loro. Lo ha asserito Benedetto XVI nel discorso che ha rivolto, il 9 dicembre 2006, ai giuristi cattolici italiani partecipanti al 56° convegno nazionale di studio sul tema "La laicità e le laicità"<sup>15</sup>.

Con tutto ciò, pure per la Chiesa la laicità non può considerarsi immobile, un assoluto fuori del tempo, bensì il prodotto maturo di

---

<sup>13</sup> Cfr. P. VEYNE, *Quando l'Europa è diventata cristiana (312-394). Costantino, la conversione, l'impero*, Garzanti, Milano, 2008, p. 149 s.

<sup>14</sup> Cfr. J. BAUBÉROT, *Le tante laicità nel mondo*, Luiss University Press, trad. it., Roma, 2008, p. 11.

<sup>15</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al 56° convegno nazionale dei giuristi cattolici italiani*, in *Iustitia*, 1/2007, pp. 5-8.



processi storici, di mutamenti sociali, nonché di precisi fondamenti filosofico-giuridici e teologici. La laicità indicava originariamente lo stato di membro della Chiesa, di colui che faceva parte del popolo di Dio, in un'accezione che lo opponeva agli appartenenti al clero ed allo stato religioso<sup>16</sup>.

Solo successivamente, nel Medioevo, essa ha rivestito un significato ricollegabile al contrasto tra le gerarchie ecclesiastiche ed i poteri civili, con salvezza del suo nucleo *più ristretto ed essenziale* ravvisabile, come sappiamo, nella distinzione fra potere religioso e potere civile politico, nella progrediente rivisitazione delle attribuzioni dello Stato e della Chiesa, delle *res mixtae* e, specialmente, delle aspettative e delle esigenze della Chiesa stessa nel suo ultrasecolare, permanente confronto con lo Stato e la comunità politica.

Dopo le divisioni provocate, nel XVI e XVII secolo, all'interno della comunità cristiana dalla riforma protestante, a cui fece seguito la controriforma, che resta uno degli eventi più fecondi della storia umana del cattolicesimo, si è giunti ad identificare il principio di laicità (o di non confessionalità) alla stregua di una condizione di autonomia della politica dalla sfera religiosa, nel senso della possibilità per l'uomo e per la donna di raggiungere la verità, prescindendo dalla fede<sup>17</sup>.

Come ha sottolineato sempre Benedetto XVI nel discorso sopra ricordato, che ho ascoltato e rimeditato per l'occasione, il passaggio ulteriore ha permesso di assistere, quasi un epilogo del "tragico" distacco della Chiesa dalla modernità<sup>18</sup>, al tentativo di confinare la religione ed i suoi simboli nell'ambito del privato e della coscienza individuale con esclusione dalla vita pubblica, dai vari settori della società.

Lo Stato laico si esprimerebbe, nella forma più genuina, nella totale separazione dalla Chiesa e dalle altre confessioni; la Chiesa cattolica non dovrebbe intervenire, con strategie mirate di presenza, nel raggio dei c.d. temi sensibili, dal divorzio all'aborto, ai simboli religiosi nei locali pubblici, alla posizione delle coppie di fatto, alla procreazione medicalmente assistita, all'eutanasia, alla bioetica in genere e così via. Siamo di fronte alla laicità, come oggi sovente viene intesa in vari settori della pubblica opinione in Italia ed altrove<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. **G. DAMMACCO**, *Laicità e Chiesa cattolica: il potere spirituale e il potere temporale*, in AA. VV., *Laicità ed eticità dell'azione pubblica – Libertà della persona e sfera pubblica*, a cura di I. Loiodice, Cacucci, Bari, 2008, p. 72.

<sup>17</sup> Cfr. **R. FISICHELLA**, *Laicità? Ma l'hanno inventata i cristiani ...*, in *Avvenire*, 31 marzo 2009, p. 25.

<sup>18</sup> **G. DALLA TORRE**, *Dio e Cesare*, cit., p. 133.

<sup>19</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Discorso* (cit.), p. 6.



Secondo gli esponenti di alcuni ambienti cattolici del nostro Paese, che si riallacciano ai movimenti del dissenso sorti con la ventata del '68, la Chiesa-popolo di Dio, segnatamente in Italia, sarebbe stata scientificamente e deliberatamente privata della possibilità di discutere alla luce delle Scritture e dello Spirito Santo<sup>20</sup>. Il dibattito sulla laicità degli anni a noi più vicini avrebbe, in fondo, spiegato che è la storicità del soggetto ecclesiale ad essere messa in discussione insieme con il modello di presenza della Chiesa nella storia. La responsabilità laicale sarebbe sempre più predicata e sempre meno praticata. In quest'ottica il nodo è il tema del popolo di Dio (che è il tema rimosso per eccellenza), unitamente con la forma di Chiesa ad esso connessa. Infine, gli argomenti da discutere devono essere i problemi, i disagi veri, mentre il Concilio costituisce la declinazione di quegli argomenti, il percorso che ciascuno dovrebbe intraprendere per leggerli ed affrontarli<sup>21</sup>.

#### 4. La religione o coscienza del popolo

La Chiesa della tradizione, difesa dal Pontefice regnante (denuncia della dittatura del relativismo, condanna della secolarizzazione, centralità della verità di fede e dell'annuncio di Dio) si oppone, almeno in teoria, alla Chiesa del Concilio o dell'innovazione, che guarda verso la cattedra del Car. Carlo Maria Martini: non contrasto tra scienza e fede, il celibato sacerdotale come frutto della tradizione, accoglienza in Chiesa dei divorziati risposati, sospensione del giudizio sull'omosessualità e prospettive di cambiamento in merito alla contraccezione, alla lotta contro l'AIDS, alla morte dignitosa<sup>22</sup>.

La terza osservazione, di fronte a tutto ciò, attiene all'emergente rilievo della "religione o coscienza del popolo", come tratteggiata dal richiamato discorso del Papa ai giuristi cattolici, con ascendenti nei Padri della Chiesa, specialmente in Agostino, e nel mondo romano<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. AA.VV., *Firenze e dintorni. Dal "disagio" alla proposta - Fede, Concilio, laicità, autonomia, politica* (dossier), in *Adista*, 80, 18 luglio 2009, p. 6.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 9.

<sup>22</sup> Su quest'ultimo, emblematico tema cfr., nella condivisa prospettiva che, da parte cattolica, l'evento morte vada inteso come «esperienza unica individuale», R. M. BELLINO, *Accanimento terapeutico (parte etica)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, ESI, I, 2009, p. 116 s.

<sup>23</sup> Cfr. R. COPPOLA, C. VENTRELLA MANCINI, *"Consensus" e "utilitas" come elementi di identificazione del popolo di Dio in Agostino*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2007, I, p. 45 ss.; AA. VV., *Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca*, "L'ERMA" di Bretschneider, 2009, pp. 3 ss., 7ss., 15 ss., 29 ss., 117 ss.



Contro una concezione estrema della laicità, diventata quasi l'emblema distintivo del mondo post-moderno, viene richiamato il compito di tutti i credenti, in particolare dei cristiani, di contribuire ad elaborare un concetto di laicità che, senza misconoscere a Dio e alla sua legge morale, a Cristo e alla sua Chiesa il posto che loro spetta, affermi e rispetti la "legittima autonomia della realtà terrena", cioè che "le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare" (G.S., 36).

In un simile contesto, non potendo darsi autonomia delle realtà terrene se non nei riguardi delle competenze ecclesiastiche (mai dall'ordine morale), è il *popolo* – ecco la novità – che deve decidere liberamente i modi più consoni di organizzare la vita politica, non potendo essere la Chiesa-istituzione colei a cui spetta il compito di indicare quale sia l'ordinamento politico-sociale da prescegliere. Per converso lo Stato veramente laico non può considerare la religione come sentimento individuale, da confinare esclusivamente nella sfera privata.

Consegue da ciò che non è possibile comprimere la libertà di culto, nella più vasta accezione del termine, dei fedeli di qualsiasi confessione religiosa (salvi i limiti dell'ordine morale e dell'ordine pubblico); che non può darsi ostilità verso il riconoscimento della dimensione pubblica del fattore religioso, come affermato dal Presidente Napolitano nel suo primo messaggio al Parlamento ed ampiamente dimostrato dalle varie relazioni ed interventi del congresso nazionale, che ho avuto l'onore di organizzare a Bari (17-18 settembre 2009), chiudendone i lavori, nel corso del quale è stata rifondata l'Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle Università italiane (A.D.E.C.).

Siamo di fronte ad un'altra importante coincidenza, che segna l'evoluzione della dottrina del diritto pubblico ecclesiastico esterno e degli orientamenti prevalenti, registrati nello studio del diritto ecclesiastico dello Stato. Viene rivendicato altresì, nel discorso del Papa, il diritto delle comunità religiose alla presenza dei loro simboli nelle istituzioni pubbliche; di pronunziarsi, come Chiese e come comunità, sui problemi morali, che interpellano la coscienza di tutti gli esseri umani (dei legislatori e dei giuristi in particolare), sul dato presupposto che, prima di essere di ordine sociale o politico, le basi della convivenza sono di ordine morale<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Discorso* (cit.), p. 7.



## 5 - La democrazia

La quarta ed ultima osservazione attiene alla graduale opzione della Chiesa cattolica in favore della democrazia<sup>25</sup>. La scelta è conseguente alle maggiori garanzie che questa offre non solo circa l'osservanza del regime convenzionale, espresso dai concordati, che vedono come protagonisti gli Stati e la Santa Sede (in relazione ai quali la Chiesa dopo il Vaticano II chiede libertà ed offre collaborazione) ma anche circa le forme attuative di tale regime e la ricerca della verità, specialmente quando riguardino la religione dominante nella popolazione ed essa conferisca più di ogni altra ideologia, credenza o filosofia valore e dignità alla persona umana.

Il concetto di tolleranza non può applicarsi, *sic et simpliciter*, al rapporto dialettico maggioranza-minoranza (vale, al contrario, in altri e svariati àmbiti) ed è propria delle democrazie la regola della salvaguardia della "ragione dei più", delle decisioni della maggioranza, che nei vari Paesi rappresenta l'identità, la tradizione, l'ancoramento alla sua storia<sup>26</sup>.

Avviene così che lo Stato democratico, per onorare questo fondamentale attributo, pertinente al suo essere nel più genuino significato etico-politico-giuridico, non può, in Italia come in altri Paesi a maggioranza cattolica, evitare il confronto con la Chiesa; deve anzi accettarlo sino al punto di accoglierne le eventuali intromissioni o c.d. ingerenze con riserva di modularle in un secondo tempo, esercitando i propri poteri (legislativo - esecutivo - giudiziario) dentro i confini della legge<sup>27</sup>.

In egual modo non è in grado di agire la Chiesa cattolica: richiamandosi a principi di consistenza superiore, trascendenti, non potrebbe mai consentire una qualsivoglia intromissione dello Stato riguardo ai contenuti della propria dottrina, una penetrazione nel deposito di fede o nel suo assetto dogmatico. Ciò non significa sancire la supremazia dell'una sull'altro ma semplicemente riconoscere la

---

<sup>25</sup> Cfr. **PIO XII**, *Radiomessaggio*, 24 dicembre 1942, in A.A.S., 35, 1943, p. 9 ss.; 24 dicembre 1944, *ibidem*, 37, 1945, p. 11 ss.; **GIOVANNI XII**, *Pacem in terris*, *ibidem*, 55, 1963, pp. 263, 271, 277, 278; *Gaudium et Spes*, 75, dove viene esaltato il principio della collaborazione di tutti alla vita pubblica, anche se restano imprescindibili, nel magistero pontificio, le condizioni del rispetto dei diritti della persona e della subordinazione alla legge morale (Cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte*, cit., p. 227 s.)

<sup>26</sup> Per gli indispensabili, quantunque tenui temperamenti cfr. **R. COPPOLA**, *Simbolismo religioso e nuove prospettive*, cit., p. 249.

<sup>27</sup> Cfr. **R. COPPOLA**, *Poteri dello Stato, Chiesa cattolica e confessioni religiose nella Costituzione italiana*, in *Diritto e storia*, 2-2003, all'url "www.dirittoestoria.it".



diversità, l'originarietà e, non da ultimo, l'autonomia di entrambe le istituzioni<sup>28</sup>.

Torna, così, il principio della distinzione fra religione e politica, che il Vangelo ha introdotto, in particolare, attraverso la pagina rammentata del tributo a Cesare, principio che va storicamente letto insieme con un altro, la derivazione di ogni autorità da Dio (Romani, 13, 1)<sup>29</sup>, dato che ambedue sono stati per molti secoli la spina dorsale della vita politica europea.

Non pare eccessivo affermare, tralasciando il secondo punto di riferimento (assai meno incisivo, almeno oggi), che in questa cruciale "divisione dei sistemi", operata dal cristianesimo, è consistita la grandezza dell'Occidente, a onta delle deviazioni e delle involuzioni registrate su entrambi i fronti, oltre che il fondamentale apporto alla moderna democrazia<sup>30</sup>.

Un brano molto suggestivo, considerato impreciso, oggetto di molteplici critiche negative, accompagnava lo sfortunato trattato che adottava una Costituzione per l'Europa: la nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi, ma dei più (Tucidide, II, 37)". Senza ripercorrere le radici greche del passo, che indirizzano verso la distinzione dalla monarchia e dall'oligarchia, il significato più pregnante del termine democrazia è possibile rapportarlo, nell'odierna temperie dei rapporti sociali, a quelle situazioni in cui, al di là delle connotazioni negative, *tutto emana dal popolo e in esso rientra*<sup>31</sup>.

È qui che la visione dello Stato democratico e della Chiesa del post-Concilio, quantunque questa possa arretrare sul versante gerarchico, finiscono col coincidere. Come affermato per il fedele nell'angolo visuale della Chiesa cattolica a proposito della laicità, le riflessioni più recenti sulla democrazia pongono l'accento, in Italia come altrove (anche nel mondo anglosassone) sul ruolo del cittadino, sulla sua educazione e sul suo consenso.

La soluzione finale del problema, per il fedele come per il cittadino "virtuoso", rimanda alla loro formazione intrinseca. Parafrasando Rawls, è possibile asserire che la laicità, battistrada della

---

<sup>28</sup> Analogamente, in un senso più orientato verso la prospettiva interna alla Chiesa, **R. FISICHELLA**, *op. loc. cit.*

<sup>29</sup> Cfr., per una riflessione critica sui maggiori fatti ed accadimenti fino a tutto il XII secolo, **F. DE GREGORIO**, *Omnis potestas a Deo – Tra romanità e cristianità*, I, Giappichelli, Torino, 2000.

<sup>30</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Dio e Cesare*, cit, p. 154.

<sup>31</sup> Cfr. **I. BERLIN**, *Libertà*, a cura di H. Hardy, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2005, p. 247.



democrazia, va vissuta ed alimentata sino a coinvolgere in una sorta di “ragione pubblica” tutto il popolo, senza distinguerne la matrice confessionale, in quanto composto da persone responsabili delle proprie scelte e del proprio destino<sup>32</sup>.

In ultima analisi, la realizzazione della società democratica attraverso il filo conduttore della laicità, la crescente configurazione della democrazia e della laicità in termini di tolleranza, accoglienza e pluralismo, rappresentano compiti che spettano, nello sviluppo del pensiero della Chiesa e della più attenta giuspubblicistica secolare, ai cittadini ed ai fedeli (se si vuole, al *civis-fidelis* della tradizione classica), se è vero che la dinamica della democrazia non è una lezione suscettibile di essere impartita dall'alto<sup>33</sup>. È dunque la responsabilità dei singoli individui, visti come parte del tutto - come *popolo*, che dovrebbe innalzare il tono democratico e laico di una società tanto nell'ottica statualistica quanto per la Chiesa cattolica e, probabilmente, per alcune delle altre confessioni storiche.

---

<sup>32</sup> Cfr. J. RAWLS, *Liberalismo politico*, a cura di S. Veca, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1994, pp. 5-7, 42-45, 80 s.

<sup>33</sup> Cfr. E. LUTTWAK, S. CREPERIO VERRATTI, *Che cos'è davvero la democrazia*, Mondadori, Milano, 1996, p. 85.